



Confermata l'impressione delle prime ore successiva alla conferenza stampa tenuta dal Ministro dell'Economia e Finanze relativamente alle misure urgenti introdotte in materia di bonus edilizi. Il blocco definitivo imposto all'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito interesserà anche gli interventi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici e meteorologici e le opere realizzate dalle Onlus, dalle Associazioni di Promozione Sociale e dalle Associazioni di Volontariato che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, fino ad oggi escluse da ogni forma di limitazione.

Il blocco generalizzato introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 11 del 2023 non prevederà più alcuna eccezione. L'ultimo provvedimento normativo approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 25 marzo 2024 dispone la soppressione del primo periodo del comma 3-bis con il quale venivano esonerati dalle predette limitazioni gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale.

Medesima sorte per gli interventi in aree terremotate e su immobili

danneggiati dagli eventi meteorologici avvenuti a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche. Il Decreto Legge atteso per la sua imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 2, comma 3-quater, del Decreto Legge n. 11 del 2023 con il quale venivano esonerati dal blocco delle cessioni gli interventi effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022.

Come accaduto per ogni precedente limitazione, il provvedimento in commento dispone che continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche ivi apportate agli interventi già avviati alla data di futura entrata in vigore del Decreto Legge, ovvero per i quali a tale data risulti presentato il titolo edilizio o richiesto il titolo abilitativo o, comunque, per gli interventi in regime di edilizia libera per i quali siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il blocco delle cessioni riguarderà anche gli interventi di cui all'articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Dopo le parziali limitazioni introdotte dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 212 del 2023, con l'entrata in vigore del nuovo decreto viene definitivamente esclusa ogni possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. La possibilità di cessione resta esclusivamente per gli interventi espressamente elencati all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Decreto Legge n. 11 del 2023 ove in data antecedente a quella di futura entrata in vigore del presente decreto risulti richiesto il titolo edilizio ovvero, ove non richiesto, siano iniziati

i lavori o stipulato un accordo vincolante fra le parti per le forniture necessarie e sia stato contestualmente versato un acconto sul prezzo.

Le novità non riguardano il solo blocco delle cessioni. Il provvedimento in commento esclude dalla sua entrata in vigore l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012 all'obbligo di comunicazione dell'esercizio delle opzioni di trasferimento dei bonus edilizi. Viene superata, pertanto, la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E/2022, con esclusione di ogni forma di correzione, anche banalmente connessa ad errori materiali di compilazione della comunicazione. Resterà invece ancora possibile applicare l'istituto della remissione in bonis nei casi di omissioni o ritardi nel deposito dell'Allegato B inerente alla classificazione sismica degli edifici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del Decreto Legge n. 11 del 2023.

Anche le compensazioni troveranno le loro limitazioni. Il decreto dispone con decorrenza immediata che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta presenti nella piattaforma Cessione Crediti è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi scaduti. In caso di inibizione resteranno comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.

Viene introdotto, pertanto, uno speciale blocco delle compensazioni per i bonus edilizi che

si affianca al blocco di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Decreto Legge n. 223 del 2006 (in vigore dal prossimo 1° luglio 2024), le cui disposizioni sono state nuovamente riscritte dal decreto in commento con l'esplicita esclusione dal computo delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza dei benefici.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI